

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Agricoltura, sovranità alimentare e foreste

D.d.u.o. 19 dicembre 2024 - n. 20064

Riconoscimento retroattivo del periodo di conversione in agricoltura biologica nei casi previsti dall'art. 10, comma 3 del Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio

LA DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA SVILUPPO, INNOVAZIONE E PROMOZIONE DELLE PRODUZIONI E DEL TERRITORIO
Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- il Regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei Regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei Regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle Direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i Regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le Direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la Decisione 92/438/CEE del Consiglio (Regolamento sui controlli ufficiali);
- il Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, con particolare riferimento all'articolo 10 «Conversione», commi 2 e 3 in cui vengono fornite le prescrizioni per l'inizio del periodo di conversione ed esplicitati i casi in cui un periodo precedente la notifica può essere riconosciuto retroattivamente;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/464 della Commissione del 26 marzo 2020 che fissa talune modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo ai documenti necessari per il riconoscimento retroattivo dei periodi di conversione, alla produzione di prodotti biologici e alle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere, con particolare riferimento all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, che richiede la presentazione all'autorità competente della documentazione atta a dimostrare la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 10 par. 3 lett. a) e b) del reg. 2018/848;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione del 15 luglio 2021 che autorizza l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi, che abroga il Reg. (CE) n. 889 del 5 settembre 2008;
- il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della Politica Agricola Comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- il Regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- la legge 9 marzo 2022, n. 23 «Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agro-alimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico»;
- il decreto ministeriale n. 0229771 del 20 maggio 2022, re-

cante disposizioni per l'attuazione del Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e pertinenti regolamenti delegati e esecutivi, in relazione agli obblighi degli operatori e dei gruppi di operatori per le norme di produzione e che abroga i decreti ministeriali 18 luglio 2018 n. 6793, 30 luglio 2010 n. 11954 e 8 maggio 2018, n. 34011, con particolare riferimento all'articolo 2 comma 1 lettera b) in cui viene chiarito che la Regione territorialmente competente è la Regione o la Provincia autonoma dove sono situati i terreni e/o viene svolta l'attività di allevamento per i quali è richiesta una decisione dell'autorità competente;

- l'allegato 3 «Gestione delle deroghe» del decreto ministeriale sopracitato, con particolare riferimento al paragrafo 1 «Riconoscimento retroattivo di un periodo precedente la notifica (articolo 10(3) del Regolamento e articolo 1(1)(2) del Regolamento (UE) 2020/464»;
- il decreto legislativo n. 148 del 6 ottobre 2023, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che abroga il Decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20;
- il decreto del dirigente della Struttura Tutela e valorizzazione delle produzioni del territorio e diversificazione delle attività agricole n. 1387 del 10 febbraio 2017, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia S.O. n. 7 del 16 febbraio 2017, avente ad oggetto il riconoscimento retroattivo del periodo di conversione in agricoltura biologica nei casi previsti dall'art. 36, comma 2 del Regolamento (CE) n. 889/2008;
- la legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale», art. 34 comma 1 lettera i) bis, che, tra le materie attribuite alle funzioni amministrative della Regione e della Provincia di Sondrio per il relativo territorio, include le «produzioni biologiche, compresa la concessione delle deroghe previste dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di produzioni biologiche»;

Dato atto che il quadro normativo in materia di agricoltura biologica a supporto del d.d.s. 10 febbraio 2017, n. 1387, ha subito negli ultimi anni un'ampia modifica, in quanto il Regolamento (UE) 2018/848 ha abrogato il precedente Regolamento (CE) n. 834/2007, è entrata in vigore la Legge sull'agricoltura biologica, n. 23 del 9 marzo 2022, il decreto ministeriale n. 0229771 del 20 maggio 2022 ha abrogato il Decreto Ministeriale 18 luglio 2018 n. 6793, e il decreto legislativo n. 148 del 6 ottobre 2023 ha abrogato il decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, riscrivendo nell'insieme le regole per la produzione in agricoltura biologica;

Considerato che il riconoscimento retroattivo del periodo di conversione di terreni in agricoltura biologica può avvenire in deroga a quanto previsto dall'art. 10 comma 2 del Reg. (UE) 2018/848, secondo cui il periodo di conversione ha inizio non prima della data di notifica di attività biologica, a condizione che si verifichi almeno una delle seguenti casistiche descritte al comma 3 dello stesso articolo:

- gli appezzamenti agricoli dell'operatore sono stati oggetto di misure definite in un programma attuato a norma del Regolamento (UE) n. 1305/2013 al fine di garantire che su tali appezzamenti agricoli non siano stati utilizzati prodotti o sostanze diversi da quelli autorizzati per l'uso nella produzione biologica;
- l'operatore può fornire la prova che gli appezzamenti agricoli erano zone naturali o agricole che, per un periodo di almeno tre anni, non sono state trattate con prodotti o sostanze non autorizzati per l'uso nella produzione biologica;

Ritenuto opportuno, pertanto, adottare una nuova procedura e la relativa modulistica, in sostituzione di quella prevista al d.d.s. 1387/2017, per l'istruttoria delle richieste di riduzione del periodo di conversione in agricoltura biologica, al fine di semplificare e rendere uniforme l'applicazione delle regole da parte delle Strutture Agricoltura, foreste, caccia e pesca della Direzione Generale Agricoltura, sovranità alimentare e foreste di Regione Lombardia, degli Organismi di controllo delegati e degli operatori biologici, secondo quanto previsto nell'allegato A «Procedura per il riconoscimento retroattivo del periodo di conversione

Serie Ordinaria n. 52 - Sabato 28 dicembre 2024

in agricoltura biologica nei casi previsti dall'art. 10, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2018/848» e nell'allegato B «Modelli per l'istruttoria del procedimento», parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della U.O. «Sviluppo, innovazione e promozione delle produzioni e del territorio» attribuite con d.g.r. n. XXII/628 del 13 luglio 2023;

Vista la legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i Provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

DECRETA

recepite le premesse, parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di adottare una nuova procedura e la relativa modulistica per l'istruttoria delle richieste di riduzione del periodo di conversione in agricoltura biologica, nei casi previsti dall'art. 10, comma 3 del Regolamento (UE) 2018/848, approvando gli allegati A e B che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, che sostituiscono le disposizioni in materia del d.d.s. 1387/2017;

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

3. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e di renderlo disponibile sul sito internet della Regione Lombardia;

4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

La dirigente
Lucia Silvestri

— • —

ALLEGATO A

PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO RETROATTIVO DEL PERIODO DI CONVERSIONE IN AGRICOLTURA BIOLOGICA NEI CASI PREVISTI DALL'ART. 10, PARAGRAFO 3 DEL REGOLAMENTO (UE) 2018/848.

INDICE

ARTICOLO 1 - QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI E ACRONIMI

ARTICOLO 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 4 - UFFICIO REGIONALE COMPETENTE E PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

ARTICOLO 5 - CASI IN CUI PUÒ ESSERE RICHIESTO IL RICONOSCIMENTO RETROATTIVO DI UN PERIODO DI CONVERSIONE

ARTICOLO 6 - CONTENUTO DELL'ISTANZA

ARTICOLO 7 - ULTERIORI PRECISAZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN ALLEGATO ALL'ISTANZA

ARTICOLO 8 – ISTRUTTORIA REGIONALE

ARTICOLO 9 – CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Articolo 1

(Quadro normativo di riferimento)

1. **Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018**, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, con particolare riferimento a:

- articolo 10, paragrafo 2, ai sensi del quale l'inizio del periodo di conversione in agricoltura biologica coincide con la data di conclusione della procedura di compilazione della notifica di cui all'art. 34 del Regolamento stesso e della pertinente normativa nazionale;

- articolo 10, paragrafo 3, in cui vengono individuati gli unici due casi in cui è possibile riconoscere retroattivamente come facenti parte del periodo di conversione, vale a dire:

- a) *gli appezzamenti agricoli dell'operatore sono stati oggetto di misure definite in un programma attuato a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 al fine di garantire che su tali appezzamenti agricoli non siano stati utilizzati prodotti o sostanze diversi da quelli autorizzati per l'uso nella produzione biologica;*

- b) *l'operatore può fornire la prova che gli appezzamenti agricoli erano zone naturali o agricole che, per un periodo di almeno tre anni, non sono state trattate con prodotti o sostanze non autorizzati per l'uso nella produzione biologica.*

2. **Regolamento di esecuzione (UE) 2020/464 della Commissione, del 26 marzo 2020** che stabilisce talune modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848:

- a) chiarisce che debba essere l'operatore a presentare opportuna istanza alle autorità competenti nello Stato membro in cui l'attività è esercitata e nel quale l'azienda è soggetta al sistema di controllo;

- b) elenca i documenti da presentare per il riconoscimento retroattivo di un periodo precedente.

3. **Decreto Ministeriale n. 0229771 del 20 maggio 2022**, recante disposizioni per l'attuazione del regolamento (UE) 2018/848, che indica ulteriori precisazioni:

- a) definisce "Regione territorialmente competente" la Regione o la Provincia autonoma dove sono situati i terreni e/o viene svolta l'attività di allevamento per i quali è richiesta una decisione dell'autorità competente;

- b) stabilisce che è la Regione territorialmente competente l'autorità a cui presentare l'istanza;

- c) chiarisce come ci si debba comportare nel caso in cui più Regioni siano coinvolte in una stessa istanza di riconoscimento retroattivo dei periodi di conversione;

- d) specifica quale sia il contenuto minimo dell'istanza da presentare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2020/464;

- e) stabilisce che, nel caso in cui l'istanza venga presentata con riferimento all'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), l'operatore o il gruppo di operatori deve fornire la prova che gli appezzamenti agricoli erano zone naturali o agricole, per un periodo di almeno tre anni prima della data in cui ha notificato per la prima volta le superfici in parola;

- f) chiarisce che, in assenza di specifico riscontro da parte delle Regioni territorialmente competenti che sono state interessate, entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, ha valore l'istituto del silenzio-assenso.

4. **Legge Regionale 5 dicembre 2008 n. 31** «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale», con particolare riferimento all'articolo 34, paragrafo 1, lettera i) bis, che, tra le materie attribuite alle funzioni amministrative della Regione e della Provincia di Sondrio per il relativo territorio, include le "produzioni biologiche, compresa la concessione delle deroghe previste dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di produzioni biologiche".

Articolo 2

(Definizioni e acronimi)

1. Ai fini della presente procedura si intende per:

a) **“Allevamento industriale”**: la modalità di allevamento da considerare ai fini della dichiarazione di cui all’articolo 4, paragrafo 10, del DM 20 maggio 2022, n. 0229771, per cui si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

i. gli animali siano tenuti in assenza di luce naturale o in condizioni di illuminazione controllata artificialmente per tutta la durata del loro ciclo di allevamento;

ii. gli animali siano permanentemente legati o stabulati su pavimentazione esclusivamente grigliata o, in ogni caso, durante tutta la durata del loro ciclo di allevamento non dispongano di una zona di riposo dotata di lettiera vegetale;

b) **“Istanza”**: istanza di riconoscimento retroattivo di un periodo precedente la notifica ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2018/848, presentata dall’operatore alla Struttura regionale competente;

c) **“Legge”**: la Legge 9 marzo 2022, n. 23, “Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico”;

d) **“Ministero”**: il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (di seguito MASAF);

e) **“Operatore”**: l’operatore, o il gruppo di operatori, responsabile di garantire il rispetto della normativa dell’Unione Europea, nazionale e regionale in materia di produzione biologica, di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera t) del Decreto Legislativo 6 ottobre 2023, n. 148;

f) **“Organismo di controllo delegato”**: l’organismo di controllo (di seguito OdC) come definito dall’articolo 3, punto 5), del Regolamento (UE) 2017/625, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017;

g) **“Regolamento”**: il Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;

h) **“Relazione tecnica asseverata”**: il documento a sostegno dell’istanza relativa alla lettera b) del paragrafo 3 dell’articolo 10 del Regolamento, prevista dal paragrafo 1, punto A), lettera b) dell’allegato 3 del Decreto Ministeriale n. 0229771 del 20 maggio 2022;

i) **“Responsabile del procedimento”** (di seguito RdP): il Dirigente dell’Ufficio regionale competente per il rilascio delle deroghe per il riconoscimento retroattivo;

j) **“Riconoscimento retroattivo”**: il provvedimento con cui il Dirigente dell’Ufficio regionale competente accoglie l’istanza, presentata dall’operatore, di riconoscimento di un periodo precedente la data di prima notifica di un appezzamento agricolo come facente parte del periodo di conversione di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2018/848;

k) **“Ufficio regionale competente”**: l’Unità Organizzativa della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste di Regione Lombardia, competente per il rilascio della deroga, a cui l’operatore presenta l’istanza;

l) **“Ufficio istruttore”**: la Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste di Regione Lombardia (di seguito Struttura AFCEP) del territorio provinciale nella quale ricadono i terreni oggetto di istanza, eccettuata la Provincia di Sondrio, competente per l’istruttoria di riconoscimento retroattivo, che istruisce la pratica e ne trasmette l’esito al RdP.

Articolo 3

(Ambito di applicazione)

1. La presente procedura disciplina le modalità con cui può essere concessa la deroga relativa al riconoscimento retroattivo del periodo di conversione in agricoltura biologica, nei casi previsti dall’art. 10,

paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2018/848, relativamente a terreni ubicati in Lombardia, fatta eccezione per le particelle situate in Provincia di Sondrio che, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettera i) bis della Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31, è l'Ente a cui sono attribuite, nel territorio di propria competenza, le funzioni amministrative in materia di "produzioni biologiche, compresa la concessione delle deroghe previste dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di produzioni biologiche".

Articolo 4

(Ufficio regionale competente e presentazione dell'istanza)

1. L'operatore presenta l'istanza, per competenza, alla Direzione Generale Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste di Regione Lombardia e, per conoscenza, all'Organismo di controllo delegato, compilando il **modello 1 di cui all'allegato B**, corredato dagli eventuali allegati, e inviandolo tramite PEC all'indirizzo agricoltura@pec.regione.lombardia.it.

2. Qualora la richiesta di deroga riguardasse particelle situate nel territorio di competenza della Provincia di Sondrio, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettera i) bis della Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31, l'operatore presenta l'istanza all'indirizzo PEC della Provincia di Sondrio: protocollo@cert.provincia.so.it.

3. Affinché l'istanza sia regolare, deve essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa agricola richiedente e deve essere munita, nel caso in cui la firma non fosse digitale, di copia del documento di identità valido.

Articolo 5

(Casi in cui può essere richiesto il riconoscimento retroattivo di un periodo di conversione)

1. Il riconoscimento retroattivo di un periodo precedente la data di prima notifica di un appezzamento agricolo può essere richiesto nei casi indicati al paragrafo 3 dell'articolo 10 del Reg. (UE) 2018/848:

a) l'appezzamento agricolo è stato oggetto di misure definite in un programma attuato a norma del Regolamento (UE) n. 1305/2013 al fine di garantire che su tale appezzamento agricolo non siano stati utilizzati prodotti o sostanze diversi da quelli autorizzati per l'uso nella produzione biologica;

b) l'operatore può fornire la prova che l'appezzamento agricolo per cui viene richiesto il riconoscimento retroattivo era una zona naturale o agricola che, per un periodo di almeno tre anni precedenti la data di prima notifica, non è stata trattata con prodotti o sostanze non autorizzati per l'uso nella produzione biologica.

Articolo 6

(Contenuto dell'istanza)

1. L'istanza (**Modello 1 incluso nell'allegato B**) deve contenere sempre:

a) Cognome e Nome del Titolare / Legale rappresentante, Ragione Sociale e CUAA dell'operatore, indirizzo sede legale, recapiti telefonici, indirizzo e-mail, PEC dell'azienda;

b) Casistica in cui rientrano le particelle (caso a) o caso b) di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della presente procedura);

c) Appezzamenti e particelle catastali interessate e relative colture praticate;

d) Data di fine conversione delle singole particelle, ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento (UE) 2018/848;

e) Data di fine conversione richiesta per le singole particelle, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2018/848.

2. **Se l'istanza è relativa al caso a)** di cui all'articolo 5 della presente procedura, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2020/464 e paragrafo 1, punto A), lettera a) dell'allegato 3 del DM 20 maggio 2022, n. 0229771, deve essere fornita l'indicazione del Programma a cui l'operatore ha aderito e l'istanza deve essere corredata dai seguenti documenti:

I. registri ufficiali, correttamente compilati e aggiornati, che riportino esaustive informazioni riguardanti l'acquisto di sementi e mezzi tecnici nel periodo richiesto, antecedente la data di prima notifica delle particelle:

- ✓ registro materie prime/acquisti/carico-scarico;
- ✓ documenti contabili, quali fatture e Documenti di Trasporto, relativi agli acquisti di prodotti fitosanitari e concimi;

II. registri ufficiali, correttamente compilati e aggiornati, e documenti che riportino esaustive informazioni su semine, operazioni colturali e uso di mezzi tecnici, nel periodo di cui si richiede la riduzione del periodo di conversione, che può essere **anche inferiore a 3 anni** ma comunque antecedente la data di prima notifica delle particelle:

- ✓ quaderno di campagna/registro delle operazioni colturali, correttamente compilati e aggiornati;
- ✓ registro distribuzione reflui/fertilizzazioni, se vengono effettuate;
- ✓ contratti di acquisizione/cessione di reflui/digestato e dichiarazione di provenienza di tali reflui/digestato da allevamenti non industriali¹;
- ✓ eventuale comunicazione nitrati;

III. eventuale altra documentazione pertinente per valutare la domanda di riconoscimento retroattivo;

IV. qualora l'adesione al Programma di cui al paragrafo 1, lettera a) dell'articolo 5 della presente procedura abbia richiesto una certificazione per l'appezzamento di cui si richiede la riduzione del periodo di conversione, un rapporto di verifica dell'OdC, rilasciato a seguito di un'ispezione fisica presso l'operatore, comprensivo di tutti gli allegati, al fine di verificare la coerenza delle informazioni raccolte sugli appezzamenti agricoli oggetto dell'istanza.

3. **Se l'istanza è relativa al caso b)** di cui all'articolo 5 della presente procedura, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2020/464 e del paragrafo 1, punto A), lettera b) dell'allegato 3 del DM 20 maggio 2022, n. 0229771, deve essere corredata da documenti atti a comprovare che gli appezzamenti erano zone naturali o agricole che, **per un periodo di almeno tre anni** precedenti alla data in cui l'operatore ha notificato per la prima volta le superfici oggetto della richiesta, non sono state trattate con prodotti o sostanze non autorizzati per l'uso nella produzione biologica. In particolare, all'istanza deve essere allegata una **relazione tecnica asseverata**, firmata da un tecnico abilitato, contenente la descrizione degli appezzamenti oggetto di richiesta, delle colture presenti e di quelle eventualmente presenti nei tre anni precedenti la richiesta. Tale relazione deve evidenziare quali siano gli elementi oggettivi, che si possono evincere dall'opportuna documentazione comprovante le caratteristiche degli appezzamenti, sulla base dei quali si possa ritenere che le superfici oggetto dell'istanza non siano state trattate con prodotti o sostanze non autorizzate per l'uso nella produzione biologica. Pertanto, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2020/464 la relazione dovrà contenere i seguenti elementi:

I. **Cartografie (mappe, foto aeree, planimetrie, localizzazione sulla Carta Tecnica Regionale (CTR) delle particelle oggetto di richiesta):** mediante tale documentazione ciascun appezzamento agricolo dovrà essere chiaramente identificabile e riportare le informazioni relative alla superficie totale delle particelle oggetto di richiesta e l'indicazione delle superfici aziendali limitrofe. Le immagini fornite devono risalire ai tre anni precedenti la richiesta di riduzione della conversione; le

¹ Ai sensi dell'allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione del 15 luglio 2021 che autorizza l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi, è proibito l'impiego di effluenti di allevamento (letame, letame essiccato e pollina disidratata, effluenti di allevamento compostati, compresi pollina e stallatico compostato, effluenti di allevamento liquidi), nonché di digestato da biogas contenente sottoprodotti di origine animale codigestati con materiale di origine vegetale o animale elencato nello stesso allegato II, **se provenienti da allevamenti industriali**. Tali prodotti possono essere utilizzati in agricoltura biologica solo se accompagnati da apposita dichiarazione del fornitore, attestante che la produzione degli stessi non è avvenuta in allevamenti industriali.

foto aeree devono essere state ottenute tramite strumenti quali ad esempio Google Earth o altro programma di rilevazione fotografica;

II. **Analisi dettagliata dei rischi**, effettuata dall'OdC, per valutare se l'appezzamento oggetto dell'istanza sia stato trattato con prodotti o sostanze non autorizzate nella produzione biologica per un periodo di almeno tre anni, tenendo conto dell'estensione della superficie totale a cui si riferisce la domanda e delle pratiche agronomiche svolte in tale periodo su ciascun appezzamento oggetto dell'istanza.

III. **Dichiarazione di cui all'art. 39 del Regolamento (UE) n. 2018/848**, comprensiva della descrizione delle misure preventive e precauzionali e dell'indicazione dei confini a rischio di inquinamento da deriva e le misure atte a limitarlo;

IV. **Esiti delle analisi multi-residuali**, effettuate presso laboratori accreditati: i prelievi devono essere effettuati in punti significativi della superficie oggetto di deroga ed evidenziati nella planimetria, su terreni in cui vi siano coltivazioni in atto, per la ricerca di prodotti fitosanitari specifici per quelle coltivazioni (campionamento di prodotto e/o pianta). Nel caso in cui non vi siano coltivazioni in essere, il prelievo deve essere effettuato campionando il terreno. È possibile non effettuare le analisi multi-residuali solo in caso di motivate e oggettive considerazioni da parte dell'OdC, soggette a valutazione da parte dell'ufficio istruttore e dell'Ufficio regionale competente;

V. **Rapporto di ispezione dell'OdC** rilasciato a seguito di un'ispezione fisica presso l'operatore controllato, al fine di verificare la coerenza delle informazioni raccolte sugli appezzamenti agricoli oggetto dell'istanza;

VI. **Relazione dell'OdC** che fornisca le motivazioni per cui possa essere riconosciuto, per i terreni oggetto di richiesta, il periodo precedente la notifica come parte del loro periodo di conversione e che specifichi la data a partire dalla quale ciascun appezzamento agricolo in questione possa essere considerato biologico, nonché la superficie totale degli appezzamenti che beneficerebbero del riconoscimento retroattivo. Il parere sul riconoscimento deve essere allegato alla relazione e rilasciato dall'organo deliberante dell'OdC.

VII. **Altra documentazione pertinente** per valutare la domanda di riconoscimento retroattivo, compreso quanto previsto per il caso a) al paragrafo 2 della presente procedura qualora sia stato preso in considerazione nell'elaborazione della relazione tecnica asseverata;

Articolo 7

(Ulteriori precisazioni sulla documentazione da presentare in allegato all'istanza)

1. Se i terreni non sono stati condotti negli ultimi 3 anni dal richiedente, questi deve comunque presentare la documentazione prevista dall'articolo 6, relativa alle precedenti conduzioni.

2. Inoltre, se i terreni oggetto di richiesta di riconoscimento retroattivo del periodo di conversione presentano coltivazioni in essere, per la commercializzazione delle loro produzioni come biologiche è necessaria la presentazione delle fatture di acquisto delle sementi o del materiale di propagazione o delle piantine, attestanti la provenienza biologica o la conformità alle regole sull'utilizzo di sementi/materiale di propagazione/piantine in agricoltura biologica.

Articolo 8

(Istruttoria regionale)

1. L'Ufficio regionale competente, che ha ricevuto l'istanza di riconoscimento retroattivo dei periodi di conversione, comunica all'operatore e, per conoscenza, all'OdC l'avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e trasmette all'Ufficio istruttore, competente per territorio, la documentazione per lo svolgimento dell'istruttoria.

2. Nel caso in cui l'Ufficio regionale competente avesse ricevuto un'istanza riguardante anche terreni notificati in altre Regioni, ai sensi del paragrafo 1, punto B) dell'allegato 3 del DM 20 maggio 2022, n. 0229771, trasmette prontamente la documentazione ricevuta alle altre Regioni interessate dalla stessa istanza e comunica all'operatore e all'OdC l'avvio del procedimento esclusivamente con riferimento ai terreni ubicati in Lombardia, nei termini stabiliti dal presente atto.

3. L'Ufficio istruttore verifica in primis che l'istanza di cui al **modello 1, contenuto nell'allegato B**, sia ricevibile, ossia regolare ai sensi del precedente articolo 4, comma 3, e completa degli allegati necessari descritti nel precedente articolo 6.

4. Qualora l'Ufficio istruttore accertasse che l'istanza sia irregolare o incompleta, richiede all'operatore le integrazioni necessarie, interrompendo ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale n. 1/2012 i termini di conclusione del procedimento di cui al successivo articolo 9, termini che inizieranno nuovamente a decorrere nel momento in cui le integrazioni verranno valutate esaustive.

5. Trascorsi 10 giorni dalla richiesta di integrazioni senza che queste siano pervenute all'Ufficio istruttore o qualora l'Ufficio istruttore valutasse insufficienti le eventuali integrazioni ricevute, seppure nei tempi previsti, questi comunica all'Ufficio regionale competente che l'istanza non è ricevibile, con le relative motivazioni. Il RdP, preso atto del parere negativo dell'Ufficio istruttore, comunica all'operatore la non ricevibilità dell'istanza con riferimento alle motivazioni indicate dall'Ufficio istruttore.

6. Qualora le verifiche di ricevibilità dell'istanza abbiano dato esito positivo, l'Ufficio istruttore esegue il controllo amministrativo della documentazione allegata all'istanza, compilando il verbale di cui al **modello 2, contenuto nell'allegato B**. In particolare, l'Ufficio istruttore verifica, aggiungendo eventuali annotazioni:

I. Dati identificativi dell'operatore richiedente, comprensivi anche dei riferimenti alla Notifica di attività biologica, al Certificato in corso di validità e al nome dell'OdC;

II. L'identificazione dei terreni oggetto del controllo, per i quali viene richiesto il riconoscimento retroattivo, comprensiva dell'indicazione del foglio, del mappale e delle date di inizio e fine conversione;

III. L'eventuale presenza di un provvedimento di Non Conformità che ha escluso l'operatore dal sistema di controllo, specificandone i riferimenti (data provvedimento, codice della Non Conformità, eventuale ricorso in atto);

IV. Programmi annuali (PAP vegetale), relativi ai tre anni precedenti la richiesta di deroga, da cui si evincano le colture praticate sui terreni oggetto di riconoscimento, il corretto avvicendamento colturale (di cui all'art. 4, commi da 1 a 5, del DM 20 maggio 2022, n. 0229771, e successive modifiche e integrazioni), nonché l'eventuale presenza di colture in parallelo di varietà non facilmente distinguibili ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 8, del Regolamento (UE) 2018/848;

V. **In aggiunta, per il caso a) previsto dal paragrafo 3 dell'art. 10 del Regolamento (UE) 2018/848:**

i. gli elementi previsti dal precedente art. 6, paragrafo 2, punti da I. a IV.;

ii. le schede ufficiali di adesione al Programma/Misura a cui l'operatore ha aderito;

VI. **In aggiunta, per il caso b) previsto dal paragrafo 3 dell'art. 10 del Regolamento (UE) 2018/848:**

i. la presenza della relazione tecnica asseverata, completa e debitamente sottoscritta da un tecnico abilitato, contenente la descrizione degli appezzamenti oggetto di richiesta, delle colture presenti e di quelle eventualmente presenti nei tre anni precedenti la richiesta;

ii. Gli elementi, facenti parte della relazione tecnica asseverata, previsti dal precedente art. 6, paragrafo 3, punti da I. a VII: cartografie, analisi dettagliata dei rischi, dichiarazione ex art. 39 del Regolamento (UE) 2018/848, esiti delle analisi multiresiduali, rapporto di ispezione dell'OdC pertinente i terreni oggetto di richiesta, altra documentazione pertinente comprese le registrazioni relative all'uso dei mezzi tecnici e al magazzino previste per il caso a) qualora presi in considerazione per la relazione tecnica asseverata, relazione dell'OdC con parere sul riconoscimento rilasciato dall'organo deliberante;

iii. Documentazione concernente l'accreditamento del laboratorio e delle analisi eseguite (l'elenco dei laboratori e delle prove accreditate sono pubblicati dal MASAF sul proprio sito internet).

7. Qualora lo ritenesse necessario, l'Ufficio istruttore effettua anche un controllo tecnico in loco, al termine del quale compila il verbale, secondo il **modello 3 incluso nell'allegato B**.

8. Durante l'istruttoria, l'Ufficio istruttore può richiedere all'operatore integrazioni e/o documentazione esplicativa che dovranno essere inviate all'indirizzo PEC dell'Ufficio stesso **entro 20 giorni**

dal ricevimento della richiesta. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, tale richiesta di documentazione integrativa sospende i termini per la conclusione del procedimento.

9. Concluse le verifiche istruttorie, l'Ufficio istruttore compila il **modello 4 incluso nell'allegato B**, nel quale esprime un parere, che potrà essere favorevole, parzialmente favorevole o contrario, riguardante il riconoscimento retroattivo ad esito del controllo amministrativo effettuato e dell'eventuale controllo tecnico in loco, e lo trasmette all'Ufficio regionale competente.

10. In caso di parere favorevole o parzialmente favorevole dell'Ufficio istruttore, il RdP, Dirigente dell'Ufficio regionale competente, emana il provvedimento che accoglie, con proprio Decreto, l'istanza di riconoscimento retroattivo del periodo di conversione.

11. In caso di parere contrario dell'Ufficio istruttore, il RdP rigetta l'istanza.

Articolo 9

(Conclusione del procedimento)

1. Il procedimento si conclude **entro 90 giorni** dalla data di protocollazione dell'istanza. In assenza di riscontro entro tale termine, vale l'istituto del silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, comma 1 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

2. Il RdP conclude il procedimento, trasmettendo via PEC all'operatore e, per conoscenza, all'Ufficio istruttore (Struttura AFCP competente per territorio) e all'OdC, il provvedimento con cui autorizza il riconoscimento retroattivo o lo autorizza solo parzialmente.

3. Nel caso in cui il parere dell'Ufficio istruttore fosse contrario al riconoscimento retroattivo, il RdP rigetta l'istanza, comunicando all'operatore i motivi ostativi all'accoglimento, ai sensi dell'articolo 10-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e informando per conoscenza l'Ufficio istruttore e l'OdC;

4. In assenza di controdeduzioni dell'operatore, da presentarsi via PEC all'indirizzo dell'Ufficio regionale competente **entro 10 giorni** dal ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, o a seguito del mancato accoglimento delle medesime, il RdP dispone con proprio Decreto il rigetto dell'istanza, trasmettendolo all'operatore e, per conoscenza, all'Ufficio istruttore (Struttura AFCP competente per territorio) e all'OdC.

5. Ai sensi del paragrafo 1, punto B) dell'allegato 3 del DM 20 maggio 2022, n. 0229771, ognuna delle Regioni interessate dalla stessa istanza, per le proprie competenze territoriali e nei termini stabiliti, autorizza o meno il riconoscimento retroattivo, dandone comunicazione anche alle altre Regioni coinvolte.

ALLEGATO B

MODELLI PER L'ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO

INDICE

MODELLO 1 – ISTANZA

MODELLO 2 – CONTROLLO AMMINISTRATIVO

MODELLO 3 – CONTROLLO IN LOCO

MODELLO 4 – ESITO

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

MODELLO 1 - ISTANZA

ISTANZA DI RICONOSCIMENTO RETROATTIVO DEL PERIODO DI
CONVERSIONE IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Regolamento (UE) n. 2018/848 articolo 10 paragrafo 3

Regolamento (UE) n. 2020/464 articolo 1

Decreto Ministeriale n. 0229771 del 20 maggio 2022 allegato 3 paragrafo 1

Alla Direzione Generale Agricoltura,
Sovranità Alimentare e Foreste
di Regione Lombardia
agricoltura@pec.regione.lombardia.it

IL SOTTOSCRITTO (COGNOME E NOME)

IN QUALITA' DI

☐ TITOLARE

☐ LEGALE RAPPRESENTANTE

DELL'AZIENDA

Ragione sociale:	
CUAA:	
Sede legale:	
Recapiti telefonici:	
Indirizzo email:	PEC:

CASISTICA IN CUI RIENTRANO LE PARTICELLE:

☐ CASO A dell'art. 10 paragrafo 3 del Reg. (UE) 2018/848;

Indicazione del Programma/Misura a cui l'operatore ha aderito: _____

☐ CASO B dell'art. 10 paragrafo 3 del Reg. (UE) 2018/848;

APPEZZAMENTI E PARTICELLE CATASTALI INTERESSATE:

Provincia	Comune	Foglio	Mappale	Data inizio conversione notifica	Notifica n° e data	Data fine conversione richiesta	Coltura praticata

Viste le disposizioni regionali per il riconoscimento retroattivo del periodo di conversione in agricoltura biologica nei casi previsti dall'articolo 10, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 2018/848,

CHIEDE

che per i mappali suddetti venga riconosciuto il periodo di conversione al metodo biologico, precedente la data di prima notifica, **con inizio in data** _____ .

ALLEGA A TALE FINE I SEGUENTI DOCUMENTI AI SENSI DELL'ART. 6, PARAGRAFI 2 E 3 DELLA PROCEDURA DI CUI ALL'ALLEGATO A
(INDICARE CON UNA X I DOCUMENTI PERTINENTI)

- ☐ Registro materie prime/acquisti/carico-scarico;
- ☐ Documenti contabili (fatture, ddt) per acquisto mezzi tecnici;
- ☐ Quaderno di campagna/Registro delle operazioni colturali;
- ☐ Registro distribuzione reflui/fertilizzazioni;
- ☐ Contratti di acquisizione/cessione di reflui/digestato;
- ☐ Dichiarazione di provenienza di reflui/digestato da allevamenti non industriali;
- ☐ Comunicazione nitrati;
- ☐ Rapporti di ispezione, comprensivi di tutti gli allegati, riguardanti l'intera superficie aziendale;
- ☐ Relazione tecnica asseverata;
- ☐ Cartografia particelle oggetto di richiesta (mappe, foto aeree, planimetrie, localizzazione CTR);
- ☐ Analisi dettagliata dei rischi relativa alle particelle oggetto di istanza, compilata dall'OdC;
- ☐ Dichiarazione di cui all'art. 39 del Regolamento (UE) n. 2018/848, comprensiva della descrizione delle misure preventive e precauzionali e dell'indicazione dei confini a rischio;
- ☐ Esiti delle analisi multi-residuali o eventuale dichiarazione dell'OdC con le motivazioni della non effettuazione delle analisi;
- ☐ Relazione finale dell'OdC con parere dell'organo deliberante;
- ☐ Altra documentazione pertinente ritenuta utile alla richiesta:

LUOGO E DATA

TIMBRO E FIRMA

MODELLO 2 - CONTROLLO AMMINISTRATIVO

Ufficio istruttore (Struttura AFCP: _____)

CONTROLLO AMMINISTRATIVO PER IL RICONOSCIMENTO RETROATTIVO
DEL PERIODO DI CONVERSIONE IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Regolamento (UE) n. 2018/848 articolo 10 paragrafo 3

Regolamento (UE) n. 2020/464 articolo 1

Decreto Ministeriale n. 0229771 del 20 maggio 2022 allegato 3 paragrafo 1

ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO RETROATTIVO N. PROT. _____ DEL _____

CASISTICA IN CUI RIENTRANO LE PARTICELLE:

☐ CASO A dell’art. 10 paragrafo 3 del Reg. (UE) 2018/848;

Indicazione del Programma/Misura a cui l’operatore ha aderito: _____

☐ CASO B dell’art. 10 paragrafo 3 del Reg. (UE) 2018/848.

DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE

Ragione sociale:		
CUAA:		
Sede legale:		
Cognome e Nome del (titolare) / (legale rappresentante):		
Recapiti telefonici:		
Indirizzo email:		
Notifica n.	del	
Organismo di Controllo delegato:		
Certificato n°	del	valido fino al:
relativo alla Notifica n.	del	

IDENTIFICAZIONE DEI TERRENI OGGETTO DI CONTROLLO

Provincia	Comune	Foglio	Mappale	Data inizio conversione notifica	Data fine conversione richiesta

MODELLO DI CHECK LIST PER VERIFICA DOCUMENTALE

Punto	Documento	Presenza		Note
		Sì	No	
1	Eventuale provvedimento di Non Conformità comportante l’esclusione dell’operatore dal sistema (specificare nelle note la data del provvedimento, il codice della Non Conformità, l’eventuale ricorso in atto)			

2	Programmi annuali (PAP vegetale), relativi ai tre anni precedenti la richiesta di deroga (nelle note indicare: i numeri identificativi e le date di presentazione dei PAPv, l'eventuale presenza di colture parallele, la coerenza delle rotazioni)			
3	Registro materie prime/acquisti/carico-scarico			
4	Documenti contabili (fatture, ddt) per acquisto prodotti fitosanitari (specificare data, numero documento, fornitore, nome prodotto, quantitativo)			
5	Documenti contabili (fatture, ddt) per acquisto concimi (specificare data, numero documento, fornitore, nome prodotto, quantitativo)			
6	Quaderno di campagna/Registro delle operazioni colturali (specificare la data di ultimo aggiornamento)			
7	Registro distribuzione reflui/fertilizzazioni (specificare la data di ultimo aggiornamento)			
8	Contratti di acquisizione/cessione di reflui/digestato (specificare data, contraenti, tipologia di contratto acquisto o cessione, tipologia prodotto acquistato/ceduto refluo/digestato)			
9	Dichiarazione di provenienza di reflui/digestato da allevamenti non industriali (specificare data, dichiarante)			
10	Comunicazione nitrati (data e n. prot)			
11	Schede ufficiali di adesione al Programma/Misura (caso a) (specificare nelle note il Programma/Misura a cui l'operatore ha aderito)			
12	Se l'adesione al Programma (di cui al caso a) ha richiesto una certificazione, rapporto di verifica dell'OdC (ispezione fisica) comprensivo di tutti gli allegati			
13	Relazione tecnica asseverata completa e debitamente sottoscritta (specificare nelle note: data e n. prot., nonché gli eventuali allegati mancanti o le carenze)			
14	Mappe/Foto aeree/Planimetrie e/o localizzazione CTR (specificare nelle note la tipologia di documento)			
15	Analisi dettagliata dei rischi compilata dall'OdC relativamente agli appezzamenti oggetto dell'istanza			
16	Dichiarazione ex art. 39 Reg. (UE) n. 2018/848, comprensiva della descrizione delle misure preventive e precauzionali e dell'indicazione dei confini a rischio (specificare nelle note la data della			

	dichiarazione e la data di approvazione da parte dell’OdC)			
17	Esiti delle analisi multi-residuali o eventuale dichiarazione dell’OdC con le motivazioni della non effettuazione delle analisi			
18	Relazione finale dell’OdC con parere dell’organo deliberante			
19	Laboratorio riconosciuto (come da elenco pubblicato dal MASAF)			
20	Accreditamento per le prove di laboratorio effettuate (come da elenco pubblicato dal MASAF)			
21	Rapporto di verifica ispettiva (specificare la data) (specificare eventuali carenze se incompleto)			
22	Dichiarazione finale scritta dell’organo deliberante dell’OdC (specificare nelle note: n. prot e data del documento; se il parere è positivo o negativo; data a partire dalla quale il terreno è considerato biologico; superficie totale dei terreni per i quali può essere concessa la deroga)			
23	Altra documentazione pertinente utile alla richiesta			

ULTERIORI NOTE E OSSERVAZIONI

DATA

FIRMA DELL’ISTRUTTORE

MODELLO 3 - CONTROLLO IN LOCO

Ufficio istruttore (Struttura AFCP:)

CONTROLLO IN LOCO PER IL RICONOSCIMENTO RETROATTIVO DEL PERIODO DI CONVERSIONE IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Regolamento (UE) 2018/848 articolo 10 paragrafo 3
Regolamento (UE) 2020/464 articolo 1
Decreto Ministeriale n. 0229771 del 20 maggio 2022 allegato 3 paragrafo 1

ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO RETROATTIVO N. PROT. _____ DEL _____

CASISTICA IN CUI RIENTRANO LE PARTICELLE:
☐ CASO A dell’art. 10 paragrafo 3 del Reg. (UE) 2018/848;
Indicazione del Programma/Misura a cui l’operatore ha aderito: _____
☐ CASO B dell’art. 10 paragrafo 3 del Reg. (UE) 2018/848.

Comunicazione del controllo (pec/e-mail/telefono)	del
Data inizio controllo	ora

DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE

Ragione sociale:		
CUAA:		
Sede legale:		
Cognome e Nome del (titolare) / (legale rappresentante):		
Recapiti telefonici:		
Indirizzo email:		
Notifica n.	del	
Organismo di Controllo delegato:		
Certificato n°	del	valido fino al:
relativo alla Notifica n.	del	

CONTROLLO EFFETTUATO IN PRESENZA DEL SIGNOR _____

In qualità di	<div><input type="radio"/> Titolare o rappresentante legale <input type="radio"/> Figlio/a <input type="radio"/> Coniuge <input type="radio"/> Contitolare <input type="radio"/> Altro</div>
Estremi del documento di riconoscimento	<div><input type="radio"/> Carta d’identità <input type="radio"/> Patente di guida <input type="radio"/> Passaporto</div> <div>n. _____ data _____ scadenza _____</div>
Controllo non effettuato per	<div><input type="radio"/> Irreperibilità del titolare <input type="radio"/> Fondo non accessibile</div>

☐ Accesso negato

IDENTIFICATIVO CONTROLLORE/I REGIONALE/I

Cognome e nome del controllore	
Cognome e nome del controllore	

COLTURA RISCONTRATA AL MOMENTO DEL CONTROLLO SULLE SUPERFICI OGGETTO DI RICHIESTA

Provincia	Comune	Foglio	Mappale	Data inizio conversione notifica	Data fine conversione richiesta	Coltura riscontrata

VERIFICA CONFINI A RISCHIO

Che tipo di coltivazione è presente sui terreni confinanti con i seguenti mappali oggetto di richiesta della riduzione del periodo di conversione?

Provincia	Comune	Foglio	Mappale	Coltura presente	Metodo di coltivazione appezzamento confinante	Metodo di coltivazione appezzamento confinante	Metodo di coltivazione appezzamento confinante	Metodo di coltivazione appezzamento confinante
					Nord	Sud	Est	Ovest

Quali mappali risultano maggiormente a rischio?

Provincia	Comune	Foglio	Mappale	Coltura presente

I mappali sopra indicati sono sufficientemente distanti da appezzamenti condotti secondo il metodo convenzionale?

Lato	Metodo di coltivazione appezzamento confinante	Coltura presente	Distanza confini
Nord			
Est			
Sud			
Ovest			

Altrimenti, i mappali sono adeguatamente protetti da siepi, alberature e/o barriere naturali compatte in grado di contenere i rischi derivanti dall'effetto deriva?

Le strade confinanti sono ad elevato traffico?

Se sì, esiste una barriera efficace?

ALTRE VERIFICHE EFFETTUATE: VERIFICATA LA PRESENZA IN AZIENDA DELLA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE ORIGINALE.

- Registro prodotti fitosanitari: Sì ☐ No ☐
- Fatture acquisto sementi biologiche in presenza di coltura annuale: Sì ☐ No ☐
- Fatture acquisto piantine o materiale di propagazione biologico per colture di età inferiore ai tre anni: Sì ☐ No ☐
- Altro:

DOCUMENTAZIONE ACQUISITA IN FASE DI CONTROLLO IN LOCO

DICHIARAZIONI DELL'OPERATORE

OSSERVAZIONI DEL CONTROLLORE REGIONALE

Il presente verbale, che si compone di ____ pagine, viene redatto in 2 copie, una delle quali viene rilasciata all'operatore.

LUOGO E DATA

FIRMA DEI CONTROLLORI REGIONALI

TIMBRO E FIRMA DELL'OPERATORE

MODELLO 4 - ESITO

Struttura AFCP:

ESITO DEL CONTROLLO AMMINISTRATIVO E/O IN LOCO PER IL
RICONOSCIMENTO RETROATTIVO DEL PERIODO DI CONVERSIONE
IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Regolamento (UE) n. 2018/848 articolo 10 paragrafo 3
Regolamento (UE) n. 2020/464 articolo 1
Decreto Ministeriale n. 0229771 del 20 maggio 2022 allegato 3 paragrafo 1

DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE

Ragione sociale:		
CUAA:		
Sede legale:		
Cognome e Nome del (titolare) / (legale rappresentante):		
Recapiti telefonici:		
Indirizzo email:		
Notifica n.	del	
Organismo di Controllo delegato:		
Certificato n°	del	valido fino al:
relativo alla Notifica n.	del	

Il sottoscritto _____ tecnico dell'Ufficio AFCP _____
che ha istruito l'istanza per il riconoscimento retroattivo del periodo di conversione registrata al prot.
regionale n. _____ del _____, relativa a:

- ☐ CASO A dell'art. 10 paragrafo 3 del Reg. (UE) 2018/848;
Indicazione del Programma/Misura a cui l'operatore ha aderito: _____
- ☐ CASO B dell'art. 10 paragrafo 3 del Reg. (UE) 2018/848;

- Vista l'istanza sopra indicata e la documentazione ad essa allegata;
- Preso atto delle integrazioni pervenute con prot. _____ del _____;
- Considerati gli esiti del sopralluogo eseguito in data _____ presso l'operatore interessato,

ESPRIME PARERE

- ☐ FAVOREVOLE
- ☐ PARZIALMENTE FAVOREVOLE (in caso di riduzione parziale)
- ☐ CONTRARIO

al riconoscimento retroattivo del periodo di conversione per i terreni oggetto di controllo:

Provincia	Comune	Foglio	Mappale	Data inizio conversione notifica	Data fine conversione richiesta

Le motivazioni per il parere contrario o per la riduzione parziale del periodo di conversione sono le seguenti:

DATA

FIRMA DELL'ISTRUTTORE

VISTO DIRIGENTE AFCP



RegioneLombardia

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli art. 13 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679

RICONOSCIMENTO RETROATTIVO DEL PERIODO DI CONVERSIONE IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Il presente documento ha lo scopo di informarLa circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati personali da Lei forniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito “Regolamento”), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito il “Codice Privacy”), Le forniamo le seguenti, precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui all’art. 13 del Regolamento.

1. Il Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento è l'ente pubblico Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano.

2. Finalità e base giuridica del trattamento.

La informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:

Finalità	Base giuridica	Categorie di dati personali
I Suoi dati personali sono trattati ai fini del riconoscimento retroattivo del periodo di conversione di terreni in agricoltura biologica.	Il Trattamento dei dati personali è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri ai sensi dell'art. 6. Par. 1 lett. e) GDPR e nonché dell'art. 2 ter del D.lgs. 196/2003. Reg. (UE) 2020/464, art. 1, par. 1 e 2 Reg. (UE) 2018/848, art. 10, comma 3 Legge n. 23/2022 D. Lgs. 148/2023 D.M. 20 maggio 2022, n. 0229771, punto A), lettera b) dell'allegato 3	Dati personali comuni: anagrafici (cognome, nome, CUAA/CF, indirizzo), di contatto (recapiti telefonici, indirizzo e-mail, indirizzo PEC). Dati catastali.

3. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione.

I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

4. Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto.

Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito.

5. Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati potranno essere comunicati, per obblighi di legge o per finalità istituzionali, ad altri Titolari autonomi di trattamento dei dati, tra cui enti pubblici o privati quali:

- altre Regioni, per l'attività di propria competenza
- Organismi di Controllo operanti nel settore dell'agricoltura biologica, in quanto forniscono la certificazione del biologico
- Ministero dell'alimentazione, sovranità alimentare e foreste (MASAF - Ispettorato Centrale Qualità e Repressione delle Frodi (ICQRF), per l'attività di controllo di propria competenza.

I Suoi dati personali non saranno diffusi.

Inoltre, i Suoi dati personali, vengono comunicati a soggetti terzi (es. fornitori), in qualità di Responsabili del trattamento, appositamente nominati, che forniscono al Titolare del trattamento prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nella presente informativa.

Il Titolare del trattamento ha nominato Responsabile del trattamento ARIA SPA, per la gestione e manutenzione della piattaforma EDMA (utilizzata per l'inoltro delle istanze di deroga, per le comunicazioni e gli atti inerenti all'istruttoria e per le fasi successive al riconoscimento).

6. Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

I Suoi dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

7. Tempi di conservazione.

I Suoi dati personali saranno conservati, per finalità di monitoraggio dell'utilizzo dei terreni anche ai fini dell'erogazione di contributi comunitari, per i due anni successivi alla data dell'eventuale rinuncia o esclusione dell'operatore dal sistema biologico.

8. I diritti degli interessati.

Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento.

Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come precisato dall'art. 23 del Regolamento e dall'art. 2-undecies del Codice Privacy.

Di seguito i diritti riconosciuti:

- Diritto di accesso (art. 15)
- Diritto alla rettifica (art. 16)
- Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18)
- Diritto di opposizione (artt. 21 e 22)

Il Titolare del trattamento potrà essere contattato al seguente indirizzo: agricoltura@pec.regione.lombardia.it, oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di

Lombardia,1 - 20124 Milano, all'attenzione del Direttore della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.

9. Reclamo all'Autorità di controllo.

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento.

10. Il Responsabile della Protezione dei Dati.

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpd@regione.lombardia.it

11. Modifiche.

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Ultimo aggiornamento: 22/10/2024